


CONCESSIONE PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL POLO PER ANIMALI D'AFFEZIONE A BUSCOLDO

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Servizio OOPP –Patrimonio-Ambiente- Ecologia

Ing. Giovanni Trombani

Ing. Anna Rita Dall'Olio

Arch. Annachiara Altomani

ELABORATO_02

AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2019

Indice generale

I PARTE AMMINISTRATIVA

Articolo 1- Oggetto della concessione

Articolo 2- Valore della Concessione e corrispettivo dovuto al Comune

Articolo 3 – Durata della concessione

Articolo 4 – Stipula del contratto e variazioni alla concessione

Articolo 5 – Subappalto

Articolo 6 – Penali/cauzioni /polizza RC

Articolo 7 - Oneri e spese a carico del concessionario

Articolo 8- Ipotesi di risoluzione della concessione

Articolo 9 - Ipotesi di recesso

Articolo 10 - Trasferibilità della concessione

Articolo 11 - Fallimento del concessionario

Articolo 12 – Cessazione delle attività del polo e dismissione del cimitero

Articolo 13 – Vigilanza, controllo e sanzioni

Articolo 14 - Trattamento dei dati

Articolo 15 - Osservanza delle disposizioni di legge

Articolo 16 – Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Articolo 17 - Riservatezza

Articolo 18 - Richiami normativi

Articolo 19 - Domicilio dei contraenti

Articolo 20 - Foro competente in caso di controversie

II PARTE TECNICA

Articolo 1- Oggetto della concessione/termini/scadenze

Articolo 2 – Procedure autorizzative

Articolo 3 – Descrizione dei Servizi

Articolo 4 – Cimitero degli animali d'affezione: requisiti

Articolo 5 – Aree agility/sguinzagliatoio: requisiti

Articolo 6 - Norme tecniche di riferimento

I PARTE AMMINISTRATIVA

ART.1 – Oggetto della concessione

Il presente capitolato disciplina la concessione, ai sensi dell'art 164 e seguenti del Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., della progettazione, realizzazione e gestione del "Polo per gli animali d'affezione" a Buscoldo di Curtatone (MN), da effettuare in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti di gara.

Il polo è comprensivo di cimitero degli animali d'affezione, sgambatoio, area per "agility dog", oltre ad un ponticello sul canale Lodolo e si svilupperà su parte, pari a circa 6.730 mq, , dell'area di proprietà comunale in Via Rimembranze a Buscoldo, id. catastale F.42–mapp.285, da frazionare a carico dell'affidatario, individuata schematicamente nel progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Comune di Curtatone (tav. 1-2-3) con le seguenti destinazioni e superfici (non vincolanti nelle ripartizioni interne/schema distributivo):

	F 42 MAPP. 285 (parte)	MQ (APPROSSIMATI)	MQ (APPROSSIMATI)
1	AREA PER CIMITERO ANIMALI D'AFFEZIONE		2.630,00
	- AREA UNICA DI SERVIZIO DEL POLO	630	
	- I LOTTO	1.100	
	- II LOTTO	900	
2	AGILITY DOG + SGAMBATOIO		3.300,00
3	PARCHEGGIO IN AMPLIAMENTO, SCARPATE, MITIGAZIONI AMBIENTALI	600	800,00
	SUPERFICIE TOTALE IN CONCESSIONE		6.730,00

Il "Cimitero per animali d'affezione" è destinato ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione quali, ad esempio, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, pesci ornamentali e altri animali domestici di piccole dimensioni. Animali di grosse dimensioni, quali ad es. cavalli sportivi, dovranno essere precedentemente inceneriti presso struttura autorizzata.

Nel cimitero è consentita esclusivamente l'inumazione delle spoglie delle specie animali individuate e non la loro tumulazione, né l'incenerimento, mentre è ammessa la tumulazione delle ceneri.

Per gli aspetti sanitari/edilizi di dettaglio si rimanda alle norme vigenti ed al "Regolamento comunale per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali d'affezione" approvato con DCC n. 27 /2017.

Lo "sgambatoio" è un'area verde attrezzata a disposizione gratuita dei cittadini nella quale si possono lasciare passeggiare/correre in sicurezza i propri cani, con le dovute cautele in caso di presenza contemporanea di più animali.

L'area per "agility" è un'area attrezzata destinata a corsi di addestramento / educazione / riabilitazione cinofila e a manifestazioni dei c.d. "pet", sempre nel rispetto della dignità e del benessere animale.

Il polo per gli animali d'affezione dovrà essere progettato, realizzato e gestito con oneri completamente a carico del concessionario, con riferimento al progetto tecnico di fattibilità comunale.

Il progetto dovrà essere sviluppato a livello definitivo / necessario per le autorizzazioni di legge, nel rispetto delle norme di settore e igienico-sanitarie vigenti, di criteri di sostenibilità ambientale oltreché della natura e dello stato dei luoghi.

Le aree dovranno essere accessibili ai disabili almeno nelle zone principali.

Il ponticello pedonale sul fiume Lodolo dovrà collegare il polo degli animali d'affezione con la via Pari e i giardini pubblici sulla stessa.

Resterà a carico del concessionario ogni modifica richiesta dagli enti competenti all'approvazione del progetto del concessionario, purché coerente con lo studio tecnico di fattibilità ed il disciplinare di gara.

ART. 2 – Valore della Concessione e corrispettivo dovuto al Comune

Il valore della concessione è costituito dal **fatturato totale** del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice quale corrispettivo dei lavori e dei servizi in oggetto, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

L'importo presunto della concessione è di €/anno 85.000,00 (ottantacinquemila), che per i venti anni di durata danno **€. 1.700.000,00** (unmilionesettecentomila,00) I.V.A. esclusa, come dettagliato dal seguente Piano Economico Finanziario facente parte del progetto tecnico di fattibilità comunale:

ATTIVITA' DELL' INTERO POLO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Tab.2

FATTURATO LORDO (presunto)	NUMERO	TURNI	PREZZO PRESUNTO €	TOTALI PER CICLO 20 ANNI	TOT 20 ANNI CONCESSIONE
SEPOLTURA ANIMALI	600	2,67	€ 800,00		€ 1.280.000,00
PROVENTI AGILITY					€ 300.000,00
MERCHANDISING ECC.					€ 120.000,00
				TOT . A	€ 1.700.000,00
SPESE (presunte)					
PERSONALE (<i>part time</i>)	1		€/anno 20.000,00		€ 400.000,00
COSTI REALIZZAZIONE (<i>una tantum</i>)			€ 186.500,00		€ 186.500,00
UTENZE					€ 200.000,00
GESTIONALI vari (<i>si veda specchietto A</i>)					€ 280.000,00
ONERI CONTRATTUALI					€ -
Costi di bonifica/dismissione parziale					€ 15.000,00
				TOT. B	€ 1.089.500,00
UTILE (A-B)					€ 610.500,00

Costo realizzazione cimitero	mq - ml - numero	euro	a corpo	
fabbricato ca. 50mq	50	€ 800,00		€ 40.000,00
recinzioni	200	€ 90,00		€ 18.000,00
cancello		€ 2.000,00	1	€ 2.000,00
pozzo		€ 2.000,00	1	€ 2.000,00
percorsi		€ 14.500,00	1	€ 14.500,00
opere a verde		€ 10.000,00	1	€ 10.000,00
Spese tecniche		€ 17.000,00	1	€ 17.000,00
Oneri concessori				€ -
allacci utenze (<i>energia elettrica, acqua ecc.</i>)		€ 10.000,00	1	€ 10.000,00
SUB-TOT				€ 113.500,00
area generale	mq - ml - numero	Prezzo unitario		
movimenti terra (su tutta l'area)				€ 20.000,00
recinzione sgambatoio/agility	350	80	1	€ 28.000,00
ponticello				€ 20.000,00
percorsi/piazzole				€ 5.000,00
SUB-TOT				€ 73.000,00
TOT generale realizzazione (comprensivo di € 7.500,00 quali oneri per la sicurezza)				€ 186.500,00

Tab 3 - GESTIONALI vari	Stima di massima €. 14.000,00
manutenzione aree verdi, manufatti edili e pulizie	€ 4.000,00
apertura e chiusura cimitero secondo orario prescritto dal Comune (anche automatizzata)	€ 500,00
tenuta documenti amministrativi e contabili e spese materiale di consumo/attrezzature ufficio	€ 2.000,00
smaltimento rifiuti cimiteriali e speciali	€ 3.000,00
spese varie automezzi trasporto salme	€ 3.000,00
tasse varie (ecc)	€ 1.500,00

IMPORTI AL NETTO DI I.V.A.

Il “polo” si configura come impianto di interesse pubblico che al termine della concessione resterà di proprietà comunale.

Il corrispettivo economico annuo offerto in sede di gara per la titolarità della concessione sarà soggetto ad indicizzazione Istat (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati - FOI), sulla base della variazione annuale.

ART. 3 – Durata della concessione

La concessione avrà la durata di **20 (venti) anni** decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo concessionario/gestore al fine di non interrompere il servizio.

Alla scadenza della concessione tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, nonché tutte le attrezzature, accessori, piantumazioni, pertinenze e quanto altro costruito ed installato dal Concessionario e/o dai suoi aventi causa nell'area in oggetto e tutte le strutture connesse diventeranno di proprietà comunale, previa bonifica del cimitero da parte del concessionario e verifica dei luoghi da parte delle strutture tecniche del comune, fatte salve diverse valutazioni sul mantenimento dell'intero polo da parte dell'amministrazione. L'acquisizione finale da parte del Comune delle opere, piantumazioni ed impianti realizzati sarà a titolo gratuito ed esclusivo.

ART. 4 – Stipula del contratto e variazioni alla concessione

La sottoscrizione del contratto di concessione potrà avvenire solo a seguito di approvazione da parte del Comune del progetto definitivo e presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera (art.165 c. 3 del D.Lgs.50/2016 e s.m. ed i.).

La sottoscrizione del contratto avverrà previa costituzione del deposito cauzionale di cui all'art.6 e verifica in capo all'aggiudicatario dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

Il contratto di appalto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, secondo quanto disciplinato dall'art. 32 comma 8 e D.Lgs n° 50/2016 aggiornato al D.Lgs n° 56/2017 (già ex articolo 11, comma 13, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e secondo le modalità stabilite dall'art. 1 lettera f) del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Le modifiche contrattuali ammesse sono previste dall'art. 175 del Codice dei Contratti.

In particolare sono ammesse se, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.

La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4 dell'art. 175 del Codice, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a. la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
- b. la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- d. se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 175 del Codice.

L'aggiudicatario, pena nullità del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5 – Subappalto

Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti, alle concessioni in materia di subappalto si applica l'Art. 174. (Subappalto).

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del Codice.

Art. 6- Penali / cauzioni / polizze RC

Per ogni giorno di ritardo nella progettazione ed esecuzione dei singoli lotti delle opere (purché imputabile al concessionario), si applicherà una **penale** pari ad €. 50,00 (eurocinquanta,00/al giorno).

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, ai partecipanti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Alla stipula del contratto, il Concessionario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, una cauzione definitiva pari al 10% del valore della concessione mediante fideiussione bancaria o assicurativa stipulata con compagnia primaria / istituto bancario per la durata di anni cinque. L'affidatario si impegna a presentare detta garanzia pena la risoluzione del contratto.

Quanto sopra fino alla fine del contratto. Qualora la ditta aggiudicataria non presentasse alla scadenza quinquennale la fideiussione in oggetto il contratto si intenderà risolto.

La fideiussione deve rispettare i disposti dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i., in particolare si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata presentazione della polizza suddetta alla firma del contratto comporta grave

inadempimento che darà luogo alla risoluzione di qualsiasi rapporto per fatto e colpa dell’Affidatario e, a copertura dei danni subiti, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria, ed aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n° 50/2016 aggiornato al D.Lgs n° 56/2017, la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l’esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e successive.

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili al Concessionario, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l’importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale.

Al termine del contratto, a seguito di verifica del completo adempimento allo stesso, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune anche in via presuntiva.

L’Appaltatore è inoltre obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza, antinfortunistiche e ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi e/o danni a persone, cose, animali e a terzi che dovessero recarsi presso le strutture del polo cimiteriale.

L’Appaltatore deve provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipula di polizze assicurative per un periodo pari alla durata dell’appalto: infatti ogni responsabilità diretta o indiretta derivante a qualsiasi titolo dal presente atto è a carico del Concessionario, rimanendo il Comune del tutto estraneo all’attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualsiasi titolo dal Concessionario con i terzi.

Il Concessionario è tenuto, pertanto, a manlevare il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell’esecuzione delle attività ed è pertanto tenuto a stipulare polizze adeguate.

Nella fattispecie, ad ogni esito risarcitorio, il Comune di Curtatone deve essere considerato “terzo” a tutti gli effetti, a prescindere dall’inserimento di tale clausola all’interno della polizza.

Polizza Responsabilità civile terzi (RCT)

La ditta aggiudicataria si impegna a presentare polizza assicurativa di responsabilità Civile Verso terzi RCT con massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 ed a mantenere in essere la copertura assicurativa per tutta la durata dell’appalto senza soluzione di continuità.

Polizza CAR

L’impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della qualità dei servizi e di ogni danno, anche morale, verso la Stazione Appaltante e gli utenti, sollevando la prima da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni a cose o persone causati nello svolgimento delle varie attività.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui

all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» **(C.A.R.)** e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 30.000,00,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 40.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

c) si intendono compresi in garanzia gli eventi causati da forza maggiore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. A tale proposito la Società Assicuratrice si impegna a liquidare integralmente il danno alla Stazione Appaltante rivalendosi nei confronti della ditta assicurata per eventuali scoperti e/o franchigie.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio garanzie dirette (Sezione A), con cui sono assicurati eventi accidentali alle opere oggetto dell'appalto (Partita 1) con cui sono assicurati eventi accidentali alle opere preesistenti (Partita 2) non si tratta di Responsabilità Civile (garantita nella Sezione B della polizza).

La Partita 1 riguarda le opere dell'appalto: la precisazione prevede che in caso di sinistro la Compagnia indennizzi i danni in base allo stato di avanzamento dei lavori.

La Partita 2) riguarda eventuali danni alle opere preesistenti. La clausola riportata evidenzia che, in caso di sinistro, l'assicuratore indennizzerà, fino alla somma assicurata alla partita 2, i costi necessari a riportare le opere preesistenti a come erano prima del sinistro. Viene precisato che sono escluse eventuali spese relative a maggiori costi per consolidamenti o messe in sicurezza non direttamente causati durante i lavori.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, sarà tenuta indenne da qualsiasi azione, pretesa e rivendicazione di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere/servizi.

Annualmente, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione copia della quietanza di pagamento dei premi.

ART.7 – Oneri e spese a carico del concessionario

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e spese derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8 - Ipotesi di risoluzione della concessione

Il Concessionario dovrà garantire la conclusione dei lotti funzionali entro le scadenze di cui al presente capitolato e schema di contratto.

La concessione, con ogni conseguente effetto utile ed oneroso, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Il frazionamento, con oneri a carico del concessionario, dovrà essere pronto per la stipula del contratto.

Il mancato rispetto di quanto previsto nei documenti di gara costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà della Stazione appaltante di richiedere tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.

In caso di grave inadempimento dell'aggiudicatario, il Comune provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un congruo tempo per adempiere, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento.

Decorso tale termine, qualora il grave inadempimento perduri e si configuri l'interruzione di servizio, il contratto si risolverà di diritto.

In ogni caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- b) per i casi di mancato rispetto agli artt. Relativi al "Subappalto" e alla "Cessione del contratto";
- c) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;
- d) per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;
- e) per fallimento dell'appaltatore;
- f) per gli altri casi previsti da disposizioni di legge, tra cui gli artt. dal 108 al 110 del D.Lgs. 50/2016;
- g) venga accertato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti il presente appalto;
- h) violazioni agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62).

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, è facoltà del Comune interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura con le modalità di cui all'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

Art. 9- Ipotesi di recesso

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, da comunicarsi all'aggiudicatario, anche per giusta causa.

La parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle opere realizzate, purché correttamente ed a regola d'arte, per la quota di mancato godimento/sfruttamento delle stesse, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 10 – Trasferibilità della Concessione

È fatto divieto al Concessionario di trasferire e cedere a terzi la titolarità della concessione o di dare in locazione/comodato o a qualsivoglia altro titolo i locali/terreni derivanti dal presente contratto. Il Concessionario potrà avvalersi di personale specializzato/titolato per la gestione anche parziale delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 11 – Fallimento del concessionario

L'appalto si intende risolto nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria.
Troverà applicazione l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i..

ART. 12 - Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero

La cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro sono normate dall'art. 176 del Codice.

La comunicazione di cessazione dell'attività cimiteriale deve essere indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive comunale. L' A.T.S. della Val Padana esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio, laddove non sufficienti le prescrizioni ed indicazioni del "Regolamento per il funzionamento e la gestione del Cimitero per gli animali d'affezione". La dismissione del cimitero può essere effettuata se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola-media taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di grossa taglia. Tali tempistiche vanno considerate anche per poter consegnare il cimitero al comune alla fine della concessione.

Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al periodo precedente, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il turno di esumazione, dovranno, se il proprietario ne fa richiesta, essere esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso.

La fidejussione posta a garanzia potrà essere svincolata solo ad avvenuta verifica dell'adempimento ai disposti contrattuali.

ART.13 –Vigilanza, controllo e sanzioni

Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale, mentre si avvale dell'ATS- Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana competente per territorio, per la vigilanza igienico sanitaria.

Il Comune, su proposta dell'Azienda sanitaria regionale adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

ART. 14 – Trattamento dei dati

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 15 - Osservanza delle disposizioni di legge

Il Concessionario, oltre alle prescrizioni contenute nel presente CSA, si impegna ad ottemperare alle norme di leggi ed ai regolamenti e loro eventuali integrazioni e modificazioni che disciplinano le materie inerenti e conseguenti i servizi affidati e le relative modalità di esecuzione.

ART. 16 – Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Le parti dichiarano espressamente che le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette alle norme di cui al D.P.R. 633/1972, istitutivo dell'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), e s.m.i..

ART. 17 – Riservatezza

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, si informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Curtatone esclusivamente per le finalità connesse alle operazioni di espletamento della gara e della stipula del contratto, oltre che nel caso di contenzioso inerente la presente procedura di gara, fatta salva la normativa del diritto all'accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 50/2016.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Curtatone.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati personali raccolti in esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Concessionario è tenuto a mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei i dati conosciuti nell'ambito dello svolgimento del servizio e, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. L'affidatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

ART. 18 - Richiami normativi

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 50/2016, le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili. Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.

ART. 19 - Domicilio dei contraenti

Il Comune di Curtatone ha domicilio presso la propria sede legale sita in Piazza Corte Spagnola, 3 a Montanara di Curtatone (MN).

L'appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, presso la propria sede legale qualora questa sia stabilita nel Comune di Curtatone. Nel caso in cui la sede legale sia stabilita fuori comune, l'appaltatore elegge domicilio presso la residenza municipale di Curtatone.

ART. 20 – Foro competente

Per le controversie fra le parti si applicano le procedure previste dal D.Lgs n° 50/2016 aggiornato al D.Lgs n°56/2017, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica – nessuna esclusa. il Responsabile Unico del Procedimento formulerà entro trenta giorni dalla contestazione scritta una proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Ditta appaltatrice dovrà pronunciarsi entro i successivi quindici giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dalla Stazione appaltante e dalla Ditta appaltatrice. Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno deferite al giudice ordinario.

Il foro competente è quello di Mantova. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

II - PARTE TECNICA

ART.1 – Oggetto della concessione/termini/scadenze

Considerato che il “Polo per gli animali d’affezione” si configura come un impianto di interesse pubblico, a fronte della concessione il Concessionario si impegna, con oneri a proprio carico, alla:

A) PROGETTAZIONE

La progettazione del “polo”, a carico del concessionario così come le altre prestazioni tecniche di indagini, frazionamento, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificazione di regolare esecuzione, accatastamento, pratiche SUAP, ecc... dovrà rispettare:

- le condizioni stabilite dal capitolato e dal contratto,
- le norme di settore (igienico – sanitarie, edilizie, ecc.),
- il Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del Cimitero per animali d'affezione,
- il Piano Generale Cimiteriale,
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica (variante) approvato con D.G.C.del
- il PGT, il regolamento edilizio e di igiene vigenti;
- le norme di settore.

Il progetto definitivo dovrà essere corredato da tutte le indagini, rilievi ed approfondimenti progettuali che si rendessero necessari (geologica, idraulica, archeologica, sismica ecc.), tra cui il rilievo dei sottoservizi quali fognature, linee elettriche aeree ed interrato, depuratore ecc.

Il frazionamento e l’acatastamento, previa approvazione del comune, dovranno prevedere la suddivisione delle aree in: cimitero degli animali, sgambatoio, area per “agility dog”.

Il progetto generale definitivo dovrà essere presentato agli uffici comunali competenti per l’approvazione da parte del Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione della proposta di aggiudicazione e redatto in coerenza con la proposta presentata in sede di gara, indi negli elaborati necessari al fine di ottenere titolo abilitativo edilizio/autorizzazione commerciale in base alle norme vigenti. Eventuale proroga potrà essere concessa se adeguatamente motivata.

B) REALIZZAZIONE

Ogni costo di realizzazione compete a concessionario.

Il primo lotto funzionale dovrà essere ultimato entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla firma del contratto e comprendere:

- relativamente al Cimitero degli animali:
 - tutte le opere edili cimiteriali (fabbricato di servizio, recinzione, ecc);
 - campi di sepoltura per circa 1.000 mq;
- relativamente allo Sgambatoio:
 - tutte le opere, ovvero: recinzione completa, sistemazioni del terreno, semina a prato / piantumazione come da progetto, allestimento;

Il secondo lotto funzionale dovrà essere realizzato entro 730 (settecentotrenta) giorni dalla firma del contratto e comprendere:

- ponticello ciclo-pedonale su canale consortile Lodolo ed il suo collegamento con l’accesso al polo,
- relativamente al Cimitero degli animali:
 - il 2° lotto del cimitero degli animali d’affezione dovrà ricomprendere tutte le opere mancanti ;
- relativamente all’Area agility:

Per quanto riguarda il completamento delle opere: dovrà essere realizzato entro 900 (novecento) giorni dalla firma del contratto.

I parcheggi, se dai calcoli risultassero necessari, dovranno rispettare i disposti del Regolamento del cimitero degli animali d’affezione e la pianificazione urbanistica (PGT- PRG Cimiteriale –Regolamento cimitero animali affezione) trovando localizzazione nell’area identificata nel progetto di fattibilità tecnica ed economica ed essere realizzati entro la scadenza su riportata per le opere di completamento.

Eventuale proroga potrà essere concessa se adeguatamente motivata e per cause indipendenti dal concessionario.

C) GESTIONE

Sarà effettuata mediante personale scelto e sarà a carico del concessionario, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti, previdenza e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La gestione dovrà garantire, tra l'altro:

- a. apertura al pubblico del cimitero degli animali in tutti i giorni feriali e festivi col seguente orario minimo:
INVERNALE (ottobre - maggio) dalle 9.00 alle 17.30
ESTIVO (giugno - settembre) dalle 9.00 alle 18.30;
- b. apertura al pubblico dello sgambatoio in tutti i giorni feriali e festivi col seguente orario minimo:
INVERNALE (ottobre - maggio) dalle 8.30 alle 17.30
ESTIVO (giugno - settembre) dalle 8.00 alle 18.30;
- c. apertura al pubblico dell' Area Agility per almeno 5 (cinque) giornate all'anno, di cui almeno 3 (tre) tra giugno e settembre;
- d. manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, delle aree a verde e piantumate, dei camminamenti, delle attrezzature ed impianti in modo da garantirne sempre il decoro e l'efficienza;
- e. sgombero dalla neve degli accessi e della viabilità interna alla struttura;
- f. pagamento delle utenze e dello smaltimento rifiuti di ogni tipo;
- g. disponibilità ad avviare e gestire progetti con gli uffici comunali relativamente al benessere animale, alla corretta gestione degli animali d'affezione ed alla prevenzione del randagismo;
- h. pulizia e manutenzione in stato di decoro di tutte le aree del polo;
- i. servizio di custodia è articolato nella registrazione, su registro o tramite strumentazione informatica, accessibile agli organi di controllo, delle operazioni relative a spoglie animali, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti.

Tutti i compiti andranno assolti nel pieno rispetto delle norme igieniche e sanitarie e del regolamento comunale approvato con D.C.C. N. 27/2017, tramite strutture autorizzate e/o il servizio veterinario pubblico dell'ATS, senza oneri da parte del Comune.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e di nuova edificazione dovranno essere autorizzati dal Comune, che si riserva il diritto di controllare, a mezzo dei propri funzionari, le condizioni di manutenzione e gestione dei beni/locali oggetto del presente contratto.

ART. 2 – Procedure autorizzative

L'autorizzazione per la realizzazione del cimitero e l'esercizio dell'attività sono gestite dallo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Curtatone, ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n.160 e s.m. ed i., cui andrà presentata domanda corredata di tutti i pareri, documenti e atti di assenso necessari.

La gestione del cimitero per gli animali e dell'area agility può essere avviata, previo titolo edilizio abilitativo ed agibilità, con la presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, o comunque di quanto necessario secondo le leggi al momento in vigore.

ART. 3 – Descrizione dei Servizi

Devono essere garantiti i seguenti servizi:

All'interno del cimitero per gli animali d'affezione i seguenti servizi cimiteriali

1. trasporto o traslazione di spoglie, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
2. confezionamento feretri;
3. apposizione dei "cippi" sulle fosse;
4. disseppellimento degli stessi;
5. inumazione di spoglie/resti mineralizzati; inumazione/tumulazione ceneri
6. esumazioni spoglie-resti-ceneri/estumulazioni ceneri
7. dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposita area dedicata.
8. Apertura/chiusura negli orari contrattuali

Nell'Area Agility: corsi di addestramento/educazione/riabilitazione cinofila e gare/manifestazioni dei c.d. "pet" nel rispetto della dignità e del benessere animale.

Nell'area agility/area di servizio sarà consentita la vendita di piccoli accessori / gadget per animali.

Nello sguinzagliatoio: gestione del decoro (pulizia, sfalcio, potature) delle aree verdi e dei manufatti, approvvigionamento, apertura/chiusura negli orari contrattuali. Accessibilità sgambatoio/sguinzagliatoio negli orari stabiliti dal contratto, sempre gratuita

Nel cimitero degli animali d'affezione e nell'area destinata ad agility si applicheranno tariffe agevolate per i cittadini di Curtatone, come da contratto.

Art. 4 - Cimitero degli animali d'affezione: requisiti

La conformazione dell'impianto deve seguire i principi del cimitero a giardino o a parco, con zone caratterizzate a sentiero o libere, purché funzionali anche allo svolgimento delle le operazioni cimiteriali. L'accessibilità ai disabili deve essere garantita ai sensi della L. 13/1989, della L.R.6/1989 e del D.M. 14/06/1989 n. 236, per le parti principali e comuni quali uffici, servizi igienici, fontanelle, parcheggio, ingresso principale, percorsi principali ed almeno un'area per la sepoltura.

L'accesso di animali vivi all'interno del cimitero per animali deve sempre essere consentito: il gestore dovrà curare che l'accesso dei cani avvenga con guinzaglio/ museruola/al seguito dei padroni e che non vengano calpestate le sepolture.

Presso l'ufficio deve essere depositata una planimetria in scala idonea (es.1:500), aggiornata almeno ogni cinque anni, dalla quale risultino le seguenti caratteristiche della struttura:

- a) aree di parcheggio;
- b) accessi;
- c) viabilità interna;
- d) distribuzione dei lotti per l'interramento delle spoglie animali e per la dispersione delle ceneri;
- f) servizi collaterali.

Alla planimetria è allegato studio tecnico dal quale risultino:

- a) estensione dell'area;
- b) l'orografia;
- c) la natura fisico chimica del terreno;
- d) la profondità e la direzione della falda freatica;
- g) indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue (acque nere) e meteoriche;
- h) ubicazione ed organizzazione dei servizi

L'intervento, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, dovrà rispettare i seguenti requisiti.

IMPIANTO CIMITERIALE. Deve comprendere:

- aree per seppellimento;
- area per dispersione di ceneri nel terreno;
- spazi per cinerari;
- area per i servizi collaterali: spazio per stoccaggio rifiuti cimiteriali, spazio confezionamento feretri, spazio per deposito attrezzature
- edificio per servizi: di superficie utile massima non superiore a 50 mq, salvo esigenze dimostrabili, dovrà prevedere un solo piano fuori terra e comprendere un locale ufficio/saletta per ricevimento del pubblico riscaldato, servizi igienici con dotazione minima nel rispetto delle norme sanitarie con almeno un servizio igienico per il pubblico accessibile ai disabili completo di antibagno ed uno per il personale corredato di ripostiglio e spogliatoio,

Nell'area cimiteriale sono esclusi gli edifici interrati.

VIABILITA'. La viabilità interna va assicurata tramite vialetti carrabili e pedonali in materiali ecologici, tipo "Glorit", stabilizzato o similare; i percorsi distributivi primari devono avere scoli delle acque meteoriche.

PARCHEGGI. L'area dovrà essere dotata, se non sufficienti, di parcheggi di uso pubblico, nella misura minima di 3 posti auto ogni 1000 mq di superficie territoriale, ubicati anche all'interno della fascia di

rispetto.

RECINZIONE. L'area cimiteriale dovrà essere recintata e schermata con siepe viva / mitigata a verde. La recinzione dovrà avere un'altezza non inferiore a 2 m dal piano di campagna.

TERRENO. Il terreno nella parte della struttura destinata al seppellimento delle spoglie animali deve essere sciolto fino alla profondità di m. 2,00, e con caratteristiche tali da consentire corretta mineralizzazione.

RETE SCOLANTE. L'intera area cimiteriale deve essere dotata di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove necessario, di opportuno drenaggio,

IMPIANTI. La struttura deve disporre degli allacciamenti elettrico, fognario e approvvigionato di acqua potabile.

ESUMAZIONI Il turno di esumazione è minimo è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, e di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, altrimenti sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.

Non è prevista né consentita la realizzazione di impianto di cremazione nel polo degli animali d'affezione. Le cremazioni andranno pertanto effettuate presso impianti autorizzati.

Art. 5 - Aree Agility /Sguinzagliatoio: requisiti

Entrambe le aree andranno sistemate a verde e attrezzate in base al progetto presentato, essere percorribili e accessibili anche ai cittadini diversamente abili almeno per le parti principali e mantenute in stato decoroso, pulite quotidianamente da ogni tipo di rifiuto e sfalciate regolarmente.

Eventuali declivi del terreno potranno essere sistemati con terrazzamenti e comunque in modo da limitare i movimenti di terreno, mantenendo un assetto più possibile naturale che deve essere criterio-guida della progettazione.

Lo sgambatoio o sguinzagliatoio è un'area a disposizione gratuita di tutti i cittadini.

Dovrà essere completamente recintato in modo da non permettere la fuga dei cani; l'altezza della recinzione dovrà essere conseguente a tale necessità. E' ammessa una soluzione in rete metallica e paletti purchè solidamente ancorata al terreno e opportunamente mitigata ambientalmente. La recinzione dovrà comprendere un cancello con almeno una parte liberamente apribile dagli utenti a qualsiasi ora del giorno.

Lo sgambatorio sarà attrezzato con postazioni con acqua fresca potabile /fontana, una o più panchine, cestini per raccolta rifiuti e quant'altro necessario. Il prato dovrà essere regolarmente sfalcato in modo che l'altezza dell'erba non superi mai 10/12 cm e pulito da ogni tipo di rifiuto.

Le aree facenti parte del polo per gli animali d'affezione dovranno essere conservate pulite e decorose, e gestite in modo da garantire il non disturbo e rispetto reciproco.

Articolo 6 - Norme tecniche di riferimento

Per quanto attiene i requisiti tecnici si rinvia alle norme tecniche di settore ed in primis a:

- Regolamento approvato con D.C.C. n. 27 del 25.07.2017.
- Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

- Regolamento UE n. 142/2011

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti

derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97n8/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

- Legge 30 marzo 2001, n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

- D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320

(art.1) Regolamento di polizia veterinaria.

- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

- D.P.R. 15 Luglio 2003, n. 254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari;

- L. 30/03/2001, n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

- D.M. 26 giugno 2000 n. 219

Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 22/9.

- Legge R.L. n. 22/2003

Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali

- D.Lgs.3/04/2006 n.152

- Legge Regionale 4 marzo 2019 , n. 4 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'- (BURL n. 10, suppl. del 08 Marzo 2019)

Norme in materia ambientale.

- D.Lgs. 9/04/2008 n.81

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

- D.Lgs. 1 ottobre 2012 n. 186

"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97 n8/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera".

- Regolamento R.L. 09/11/2004, n. 6 - “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”

- Piano Cimiteriale del Comune di Curtatone – art. 43 Cimiteri per animali d’affezione.

- REGOLAMENTO COMUNALE per il funzionamento e la gestione del CIMITERO DEGLI ANIMALI all’interno del POLO PER GLI ANIMALI D’AFFEZIONE approvato con D.C.C n. 27 del 25.07.2017

<p>N.B. Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato speciale d’appalto ed in particolare per gli aspetti sanitari/edilizi, si rimanda al regolamento approvato con D.C.C. n. 27 del 25.07.2017 ed alle norme vigenti locali, nazionali e regionali in materia edilizia ed urbanistica.</p>
